

Convegno  
Spazio informativo Mediazione Familiare  
Milano 15 Gennaio 2019

**Dott.ssa Susanna Raimondi**

*Coordinatrice Centro Gea Irene Bernardini - Comune di Milano*

**Volontarietà, autonomia e riservatezza nella mediazione familiare.**

Il contenuto di questo mio intervento, concordato con le colleghe relatrici e focalizzato sui principi fondanti della mediazione familiare, inizialmente mi era sembrato ripetitivo rispetto a quanto già raccontato o scritto negli anni, in molte occasioni. Per la precisione, già dall'avvio trent'anni fa, nel 1989, di quel primo Centro pubblico italiano di Mediazione Familiare che oggi è il *Centro Gea Irene Bernardini* del Comune di Milano. Per iniziare, vorrei partire dalla definizione condivisa di Mediazione Familiare, contenuta nella Norma UNI ISO 11644 del 2016 e nata dal confronto tra le principali Associazioni nazionali di mediatori familiari.

*La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita.*

E ancora:

*Il mediatore Familiare si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente accordi direttamente negoziati in un ambiente neutrale con particolare riferimento ai propri figli e al fine del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.*

A conferma di questa definizione condivisa, gli obiettivi specifici del percorso di mediazione saranno: la facilitazione del dialogo tra i genitori; la promozione dell'ascolto reciproco; la valorizzazione delle risorse di ciascun genitore e il raggiungimento di accordi direttamente negoziati dai genitori stessi. Per garantire questi obiettivi dobbiamo far riferimento ai tre principi cardine su cui, da sempre, si fonda l'intervento di MF: **autonomia, riservatezza e volontarietà**. Dobbiamo fermarci qualche minuto a riflettere sul loro significato.

Cosa s'intende con l'espressione "*autonomia dal contesto giudiziario*"? E cosa significa "*riservatezza*", con riferimento alla tutela offerta ai genitori dal segreto professionale che protegge lo svolgimento, i contenuti e gli eventuali accordi presi in mediazione? E ancora, cosa intendiamo per "*volontarietà*"?

Per procedere con la nostra riflessione, dobbiamo innanzitutto assumere che autonomia e riservatezza debbano porsi come pre-condizioni rispetto all'intervento di mediazione

familiare. Due di quei principi a garanzia della sua specificità; due concetti ineludibili che caratterizzano la mediazione familiare, fin dalle sue origini, e che potremmo pertanto definire principi fondanti di tipo statico.

Diversamente dal principio di volontarietà al quale potremmo invece attribuire un criterio di senso dinamico, perché correlato alle dinamicità tipiche del cambiamento e della trasformazione relazionale, incoraggiate e sostenute proprio dal nostro intervento. Un principio di tipo dinamico perché presuppone d'avere quel "desiderio di movimento" che sta alla base della possibilità di spostarsi dalle posizioni tipiche del conflitto per *tendere verso* la ricerca e il raggiungimento di soluzioni alternative e diverse.

Un principio dinamico poiché concatenato proprio agli obiettivi tipici della mediazione familiare:

1 Empowerment

2 Valorizzazione delle risorse personali

3 Promozione di un cambiamento nell'atteggiamento e nello sguardo rispetto al proprio futuro e alla vita familiare trasformata

Per questo non è ipotizzabile che i genitori, alle prese con un conflitto e con la fisiologica contrapposizione connessa alla separazione, possano modificare il reciproco approccio comunicativo/relazionale o il proprio sguardo sui figli se non attivati da una motivata e volontaria intenzione di cambiamento.

Il "cambiamento di posizione" che il mediatore promuove nel tentativo d'aiutare i genitori a passare da una modalità oppositiva e conflittuale al confronto costruttivo e alla cooperazione, non si potrebbe certamente realizzare in presenza né di un'adesione solo formale né d'un passivo adeguamento ad un obbligo, magari contenuto nell'invio coatto al percorso di mediazione familiare. Ne consegue che, per centrare i suoi obiettivi fondanti, la mediazione familiare non può esser scissa dalla motivazione e dal convincimento dei genitori a parteciparvi. Solo attraverso il cambiamento che essa promuove, i figli e i genitori stessi potranno trarre vantaggio dal nuovo assetto familiare, assumendo consapevolmente la responsabilità di scegliere e d'agire in un senso o nell'altro.

Ad oggi, appare quindi necessario sottolineare ulteriormente l'aspetto dinamico e trasformativo del principio di volontarietà che sottende all'intervento di mediazione familiare poiché, se possiamo darlo per acquisito da quei professionisti che s'interrogano sul senso della mediazione familiare e che la praticano da tanti anni, non possiamo fare ugualmente per altre categorie professionali o d'interlocutori di ambiti diversi (pubblico o politico), più o meno esperti nel campo della conflittualità familiare.

Proprio da questa mancata comprensione nasce la tentazione d'ipotizzare l'obbligatorietà della mediazione familiare, inserita recentemente in alcuni Disegni di Legge in materia d'affido dei minori depositati in Senato, che ha scatenato un acceso dibattito e una forte opposizione. Questo ha inciso anche sulla riflessione collettiva rispetto ai confini stessi della percorribilità dei procedimenti di ADR (strumenti di soluzione alternativa delle controversie, di cui anche la mediazione familiare fa parte) per esempio in caso di violenza domestica. A tal proposito, è buona cosa riprendere e ricordare quanto indicato nella Convenzione di

Istanbul del 2011 in merito alla “prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” che raccomanda di proibire la mediazione nei casi di violenza:

*art.481 “Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.*

Proprio da questo potente divieto contenuto nella Convenzione di Istanbul, scaturisce l'irriducibile opposizione di molti professionisti, avvocati, psicologi, assistenti sociali, magistrati che lavorano alle prese con la conflittualità familiare e la violenza domestica.

Per noi mediatori familiari, che da sempre abbiamo chiara l'impercorribilità della mediazione familiare nei casi di violenza, fisica o psichica, il rischio che l'eventuale obbligarietà trascina con sé rappresenta non solamente il frantumarsi di quel necessario consenso volontario, promotore di cambiamento, ma anche il crollo di quei principi fondanti, già nominati in apertura, cioè i principi d'autonomia dall'ambito giudiziario e di riservatezza.

Laddove, prima di un procedimento giudiziario o all'interno dello stesso, l'adesione al percorso di mediazione familiare non fosse liberamente scelto ma risultasse frutto d'un obbligo, decadrebbe completamente l'autonomia d'un percorso rispetto all'altro e si perderebbe quella specificità della mediazione familiare che la rende un procedimento di soluzione alternativa delle controversie (ADR). In aggiunta, specialmente quando ci trovassimo all'interno di un procedimento giudiziario, l'indicazione coatta porterebbe con sé l'inevitabile richiesta d'un riscontro dei risultati raggiunti, mettendo a repentaglio anche il principio di riservatezza e la tutela del segreto professionale.

Ma da dove viene questa tentazione di voler rendere la mediazione obbligatoria? Che cosa si vorrebbe ottenere con l'obbligarietà, cioè con un potente atto d'imposizione? Certamente, uno dei risultati sperati potrebbe essere quello di promuovere e incrementare l'intervento di mediazione familiare stesso, magari perché ritenuto importante e ancora troppo poco utilizzato. Ma a quale scopo?

Perché, senza dubbio, promuoverne l'efficacia o incrementarne la diffusione non sono concetti confrontabili.

L'efficacia fa riferimento al senso di un intervento, al suo valore, al vantaggio conseguente all'intraprendere un percorso e ha a che fare soprattutto con la qualità del percorso di mediazione familiare stesso.

La diffusione invece riguarda la raggiungibilità e la fruibilità di un intervento. E' un concetto di tipo numerico che implica una riflessione sulla quantità di persone che possono avvantaggiarsi della mediazione familiare. In questo senso, mi trovo a confermare ancora una volta quanto l'efficacia della mediazione familiare poggia proprio su queste peculiari

caratteristiche; sulla sua qualità e sui principi fondanti di volontarietà, autonomia e riservatezza.

La possibilità di far incontrare l'opportunità offerta dalla mediazione con un crescente numero di genitori, cioè la sua diffusione, è invece connessa alla necessità d'informare e di promuovere una certa cultura della mediazione.

Oggi, dunque, sento ancor più impellente la necessità di riattualizzare e riconfermare questi principi fondanti della mediazione familiare. Per farlo ho bisogno di percorrere brevemente un po' di quella **storia** degli ultimi venticinque - trent'anni che ha reso possibile il consolidamento di tali concetti.

Parto certamente dalla costituzione nel **1995** della S.I.Me.F. Società Italiana di Mediazione Familiare, oggi Società Italiana di Mediatori Familiari, e dalla definizione di Mediazione contenuta nel suo Codice Deontologico, dove possiamo leggere che:

*(..) in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con una formazione specifica (il Mediatore Familiare), sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera(..)*

E ancora, dove si precisano i Diritti degli utenti:

*Il Mediatore familiare riceve l'incarico esclusivamente dalle parti. L'accesso alla Mediazione Familiare non può in nessun caso essere di tipo coattivo. L'accoglimento dell'invio da parte dei Magistrati è subordinato al consenso delle parti e non può essere oggetto di provvedimenti o a carattere obbligatorio.*

Può esserci utile ricordare anche il principale testo europeo espressamente dedicato alla mediazione familiare, promulgato nel **1998**: *la Raccomandazione R(98) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla mediazione familiare - 21 gennaio 1998*. Veniva in quel testo raccomandato ai governi degli Stati membri d'introdurre o promuovere la mediazione familiare, affermandone tra i principi direttivi la non obbligatorietà, la confidenzialità e l'autonomia.

Sempre a livello europeo, è del 25 novembre **2003** un altro documento, la Raccomandazione n.1639/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che incoraggia nuovamente la promozione della mediazione familiare, confermandone ancora una volta i medesimi principi. In Italia, l'assenza di norme specifiche quasi totale non ha comunque impedito l'avvio d'importanti esperienze: la costituzione di Servizi di mediazione familiare sia nel settore pubblico sia nel privato e l'accendersi di un fruttuoso confronto fra le Associazioni di mediatori professionisti, attraverso iniziative scientifiche e culturali.

E' con la Legge n.54 del **2006** "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che, per la prima volta in Italia, all'articolo 155-sexies-2° comma, la mediazione familiare viene esplicitamente nominata:

*Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.*

E' doverosa la sottolineatura riguardante il Giudice che, nel passaggio citato, deve sentire le parti e ottenerne il consenso, affinché i coniugi tentino una mediazione senza porre dubbio alcuno sulla reale volontarietà d'adesione al percorso. Sulla figura del mediatore familiare e sulla specificità della mediazione, dopo la L. 54/2006 seguirà per molti anni in Italia una sorta di silenzio legislativo.

Fino al **2013**, quando la legge n.4 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", porrà le basi per il riconoscimento delle Associazioni nazionali di mediatori familiari, che rilascino attestati di qualità dei servizi e che concorrano alla definizione della Norma Tecnica UNI.

Dopo un lungo periodo di confronto, di lavoro e di condivisione, fra i rappresentanti delle principali Associazioni di professionisti, nell'agosto **2016**, viene pubblicata la Norma Tecnica Italiana UNI 11644:2016. Questa norma tecnica di carattere nazionale si prefigge lo scopo di definire, in modo adeguato e univoco, i riferimenti connessi alla figura del mediatore familiare professionista e al punto 3.10, laddove se ne precisano termini e definizioni, troviamo ancora una volta quanto ribadito dai mediatori familiari e dalle Raccomandazioni europee nell'ultimo ventennio:

*Il mediatore è sollecitato dalle parti(..)si adopera nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario*

Ulteriore conferma che, da sempre, volontarietà, riservatezza e autonomia sono principi imprescindibili e caratterizzanti la specificità del percorso di mediazione familiare.

Il 28 novembre **2016** nasce la Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari F.I.A.Me.F., composta dall'Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), dall'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (A.I.M.S.) e dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), che condividono sia principi fondanti sia il Codice Deontologico.

Il 13 novembre **2018**, a seguito della presentazione nel corso dell'anno di alcuni Disegni di Legge in materia di "affido condiviso, minori e mediazione familiare", tra i quali il controverso ddl n.735 a prima firma Pillon, la F.I.A.Me.F. è stata interpellata e invitata ad un'Audizione presso la 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in merito ai ddl n.45,118,735 e 768. Riporto qui di seguito alcuni stralci del contributo presentato in quella sede dalla Dott.ssa Paola Re, Coordinatore F.I.A.Me.F. e Presidente S.I.Me.F.:

*Il presente contributo è frutto dell'esperienza, quasi trentennale, nel campo della mediazione familiare delle Associazioni di Mediatori Familiari che compongono la*

*Federazione (F.I.A.Me.F.). La Federazione è costituita da associazioni professionali, senza scopo di lucro, fondate da più di venticinque anni, che riuniscono oltre 1.500 mediatori familiari. Professionisti competenti e con una specifica formazione di cui le singole Associazioni, iscritte nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. 4/2013 (sez. 2), si fanno garanti rispetto alla qualità e alla qualificazione dei servizi che gli stessi soci erogano, a tutela dei consumatori. Le seguenti osservazioni relativamente ai disegni di legge in materia di "affido condiviso" n. 45, 118, 735 e 768, pertanto, sono frutto di competenze scientifiche, teoriche e di una consolidata pratica della mediazione familiare.*

*... Affinché l'intervento possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, e cioè essere una pratica di grande utilità e svolgere la funzione sociale evidenziata è necessario che ne vengano garantiti **i principi fondanti**.*

*... Questi si possono dettagliare in: **1.volontarietà 2.autonomia dal contesto giudiziario 3.riservatezza 4.autodeterminazione dei genitori**. L'adesione volontaria al percorso di mediazione familiare è cornice essenziale a sostegno della ricerca di una soluzione consensuale al conflitto, responsabilmente ed autonomamente ricercata, indipendente dal contesto giudiziario e garantita dal segreto professionale previsto dal Codice deontologico del Mediatore familiare di cui alla norma tecnica UNI 11644:2016 (già Codice F.I.A.Me.F.).*

E ancora, sempre nel contributo della dott.ssa Re, al punto b. Informazione circa le finalità e peculiarità della mediazione familiare:

*E' assolutamente auspicabile che ciascun cittadino sia in grado di conoscere in concreto le opportunità che questa pratica propone.*

*E' indispensabile che solo l'informazione sia condizione di ammissibilità del ricorso.*

*Preme evidenziare che informazione e intervento di mediazione familiare debbano essere mantenuti distinti in ragione delle finalità.*

Già nel settembre del 2018, a seguito d'un incontro interlocutorio con il Senatore Pillon, i suoi Collaboratori e i Componenti dell'Ufficio legislativo del Senato, finalizzato all'ottimizzazione dell'articolato del ddl S.735, proprio la F.I.A.Me.F. aveva esposto alcuni suggerimenti migliorativi al testo depositato in Senato tra i quali, nello specifico del nostro ragionamento:

*L'obbligatorietà del **solo** colloquio informativo, nel rispetto del principio cardine della volontarietà del percorso di mediazione familiare, e la **gratuità** di questo primo colloquio informativo. (ART.3.comma 1 e 3)*

Dopo questa rapida carrellata sulle azioni intraprese dalle Associazioni di Mediatori Familiari nell'arco degli ultimi trent'anni rispetto al consolidamento dei principi fondanti della nostra pratica, è evidente quanto si debba tornare al quesito iniziale con cui ho aperto il mio intervento: perché e da dove nasce l'esigenza di obbligatorietà e di consenso forzato a un percorso, che vuol esser di sostegno alle risorse, di salvaguardia della responsabilità genitoriale e di promozione della bigenitorialità?

Come mediatori esperti, sentiamo ancora una volta di dover escludere che possa decadere l'adesione volontaria al percorso, pena la perdita di senso, di valore e d'efficacia della mediazione familiare stessa. Ci sentiamo però d'aggiungere che resta certamente da esplorare la possibilità che diventi obbligatorio, e quindi d'ampia e capillare diffusione, quel primo momento informativo e conoscitivo che rivela alle persone l'esistenza e la specificità dell'intervento di mediazione familiare, la sua presenza sul territorio cittadino e l'esistenza di professionisti esperti e formati. Un momento d'informazione che ne racconti i vantaggi per genitori e figli, alle prese con la difficile trasformazione delle relazioni familiari nella separazione.

Come peraltro testimoniato dalle numerose e positive esperienze straniere, un primo livello obbligatorio d'informazione aumenta non solo la conoscenza ma anche la probabilità d'accesso alla mediazione familiare.

Informare significa soprattutto "fare cultura"; significa implementare la conoscenza collettiva colmando le lacune dell'*ignorare* i tratti e il funzionamento d'uno o più interventi. Attualmente, in Italia, queste lacune sono ancora presenti ed evidenti.

Forse per questo, noi mediatori familiari, comunque fermamente convinti dei principi a tutela della volontarietà e della libera scelta delle persone, oggi ci ritroviamo ad accettare, e per certi aspetti a promuovere, il paradosso che obbligherebbe i genitori alle prese con la separazione ad essere informati (ed informarsi) rispetto alle possibili risoluzioni alternative del conflitto, siano esse interne o esterne al contesto giudiziario. Perché questo significherebbe poter scegliere liberamente quali strade alternative intraprendere.

Siamo profondamente convinti che, anche nel nostro ambito, la conoscenza renda liberi di scegliere con maggior consapevolezza e convinzione.

Vorrei terminare il mio intervento con un passaggio tratto dall'introduzione alla ***Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori promulgata*** dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'ottobre 2018. Con riferimento alle fatiche e alle difficoltà dei genitori alle prese con la separazione si legge:

*Per i genitori può non essere semplice affrontare tutto questo da soli, devono allora sapere che possono chiedere aiuto, che possono anche intraprendere il percorso della mediazione familiare, di cui è importante essere informati.*

Grazie dell'attenzione.

